

Cambio gomme, c'è tempo fino al 15 maggio

Dal 15 aprile cessa l'obbligo di montare pneumatici invernali. La legge prevede già un mese per adeguarsi ma solo chi ha il codice di velocità più basso delle estive è costretto a sostituirle.

Il Ministero dei trasporti non ha emesso nessun provvedimento per posticipare la data del 15 aprile come termine dell'obbligo per tutti gli automezzi di sostituire le gomme invernali con quelle estive, ma potrebbe non essere nemmeno necessario: la legge prevede già di suo un mese per adeguarsi alla disposizione: vale a dire che per provvedere all'eventuale sostituzione delle gomme invernali c'è tempo fino al 15 maggio.

Ma in ogni caso, non tutti sono sottoposti a questo vincolo. Fanno eccezione i molti automobilisti che montano degli pneumatici "quattro stagioni", che possono cioè essere utilizzate tutto l'anno. Ma anche molti tra gli altri automobilisti possono ricadere tra chi non è costretto a cambiare le gomme. **La legge prevede infatti che l'obbligo sussista solo per chi monta delle gomme invernali con codice di velocità (o "indice di velocità") inferiore a quello indicato dal libretto di circolazione.**

Per capirsi, si tratta del codice scritto in rilievo sulla spalla della gomma, dopo quella delle misure: il codice L prevede la velocità massima a 120 chilometri orari, M e N fino a 130 km/h, P fino a 150, Q fino a 160, R fino a 170, S fino a 180, T fino a 190, U fino a 200, H fino a 210, V fino a 240, ZR fino a 240, W fino a 270, Y fino a 300. La legge prevede anche che, in considerazione delle velocità più ridotte che si affrontano sulle strade durante la stagione invernale, si possano montare delle gomme da neve con un codice fino a tre step più basso (ad esempio, chi monta di norma le H può "scendere" fino alla S, che costa molto meno per certe misure) rispetto a quanto indicato dal libretto.

Per accertarsi della corrispondenza, basta dare un'occhiata alla spalla delle gomme e controllare cosa dice il libretto di circolazione.

Fonte: Il Trentino

Codice della Strada. Proroghe riguardanti i veicoli.

Circolare Assindustria Trento

Tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria circolare del 23 marzo 2020, ha fornito indicazioni circa gli effetti prodotti dalle norme del decreto-legge n. 18/20 sugli uffici della Motorizzazione Civile e circolazione autoveicoli.

Sospensione termini procedurali (Art.103, comma 1 del DL n. 18/20)

Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni "adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati", per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere con la presenza del personale, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del "lavoro agile" è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.

Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (Art. 103, comma 2)

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, evidenziamo di seguito l'applicabilità della proroga di validità, per i documenti di maggiore interesse per il settore autotrasporto:

- estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo. Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

In conseguenza di ciò, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Differimento termini operazioni tecniche (Art. 92, comma 4)

I veicoli soggetti a revisione (art. 80 CdS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Da precisare, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis". La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR nonché alla sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del CDS.

Attività indifferibili

La circolare, inoltre, aggiorna l'elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020. Le attività indifferibili sono le seguenti:

1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra-UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza della revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.